

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1159 del 08/03/2023
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSU DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "BELLESIA ROMANO E GIANNI Srl" - Comune di Rio Saliceto
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1202 del 08/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno otto MARZO 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 30552/2021

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta **"BELLESIA ROMANO E GIANNI Srl"** - Comune di **Rio Saliceto**

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Richiamata l'AUA DET-AMB-2019-5868 del 18/12/2019, relativa ai titoli ambientali per lo scarico ed il rumore, con cui era stato autorizzato tra l'altro uno scarico S2, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali inclusive delle acque di prima pioggia;

Vista la domanda di modifica dell'autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta **"BELLESIA ROMANO E GIANNI Srl"**, avente sede legale e stabilimento nel **comune di Rio Saliceto - Via Balduina n. 1** - provincia di Reggio Emilia, per l'attività di rifornimento e lavaggio mezzi utilizzati per il trasporto merci, acquisita agli atti di Arpae con PG/155766 del 08/10/2021;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque di prima pioggia, in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- Proseguimento della comunicazione relativa all'impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della Legge n. 447/1995

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Preso atto che la suddetta domanda di modifica è stata presentata dalla Ditta in quanto all'atto del rifacimento del piazzale sono state rilevate problematiche di pendenze di reti fognarie e racapito tali da necessitare modifica rispetto a quanto già autorizzato con Atto DET-AMB-2019-5868 del 18/12/2019;

Acquisito al protocollo di Arpae PG/40540 del 07/03/2022 il nulla-osta allo scarico del Comune di Rio Saliceto, competente autorità per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e s.m.i., relativamente al suddetto scarico di acque reflue industriali, inclusive delle acque di prima pioggia e delle acque reflue domestiche, in pubblica fognatura sulla base del relativo parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato RT023786-2021-P acquisito da Arpae al PG/181578 del 25/11/2021;

Dato atto che trattandosi di modifica sostanziale si procede, con il presente Atto, ad aggiornamento e sostituzione di precedente Autorizzazione AUA di cui all'Atto DET-AMB-2019-5868 del 18/12/2019;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione di "Unità Emissioni in Atmosfera" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta "**BELLESIA ROMANO E GIANNI Srl**" ubicato nel comune di **Rio Saliceto - Via Balduina n. 1**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche e delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della Legge n. 447/1995

2) che la presente sostituisce l'autorizzazione unica ambientale DET-AMB-2019-5868 del 18/12/2019 rilasciata dalla scrivente Arpae;

3) che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche e delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/06;**

- **Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della Legge n. 447/1995**

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) di fare altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

7) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

11) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1- Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, inclusive delle acque di prima pioggia e delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06;

La Ditta lavora nel settore edile e all'interno dello stabilimento in via Balduina n.1 nel comune di Rio Saliceto si svolgono attività di ricovero, manutenzione, rifornimento e lavaggio dei mezzi di trasporto propri e per conto terzi.

La domanda di modifica è stata presentata perché all'atto del rifacimento del piazzale sono state rilevate problematiche di pendenze di reti fognarie e recapito tali da necessitare modifica rispetto a quanto già autorizzato con Atto DET-AMB-2019-5868 del 18/12/2019;

Rispetto a quanto precedentemente autorizzato, la Ditta ha deciso di eliminare il precedente punto di scarico S2, di acque reflue industriali inclusive delle prime piogge, e di far recapitare i reflui che prima confluivano in S2, unitamente alle acque reflue domestiche, ad un nuovo punto di scarico in pubblica fognatura denominato S1 che pertanto raccoglierà:

- le acque di prima pioggia della piazzola adibita al rifornimento dei mezzi mediante colonnina distribuzione carburante dedicata (ex S2) ricadenti su una superficie impermeabile pari a 248,90 m²
- le acque reflue industriali di lavaggio dei mezzi (ex S2), per queste acque la Ditta stima un volume scaricato pari a 520 m³/anno
- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento (ex scarico S1), per queste acque la Ditta stima un volume scaricato pari a 65 m³/anno

Il punto di scarico in corpo idrico superficiale delle acque meteoriche dalle coperture, che si uniscono alle acque di seconda pioggia del piazzale di rifornimento mezzi, denominato nella precedente autorizzazione S3, resterà invariato rispetto alla pratica precedente ma sarà rinominato S2;

Relativamente agli impianti di trattamento delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia la Ditta indica che gli interventi di rifacimento e riqualificazione eseguiti sul piazzale non comporteranno variazioni nelle acque reflue scaricate tali da necessitare un aumento del dimensionamento degli stessi e conferma pertanto che non verranno apportate modifiche rispetto a quanto precedentemente autorizzato con DET-AMB-2019-5868 del 18/12/2019.

Gli impianti rimarranno pertanto costituiti come sotto riportato:

- per le acque reflue industriali prodotte dal lavaggio dei mezzi:
 - un disoleatore del volume di 6 m³ con portata di 1 l/s
 - un pozzetto di ispezione e prelievo campioni
- per le acque di prima pioggia della piazzola di rifornimento carburanti:
 - un pozzetto deviatore con funzione di separazione delle acque di seconda pioggia
 - una vasca di accumulo e sedimentazione per le acque di prima pioggia del volume di 13,00 m³;
 - un disoleatore del volume di 4 m³ con portata di 4 l/s
 - un pozzetto di ispezione e prelievo campioni

Le acque di seconda pioggia sono raccolte in una vasca del volume di 3,375 m³ e poi recapitate nel fosso stradale al punto S2 unitamente alle acque pluviali che insistono sulle coperture del fabbricato. Tali acque non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della DGR 286/2005 e non sono state pertanto ricomprese nel presente Atto.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto ed è stimato un consumo idrico pari a 585 m³/anno.

La planimetria di riferimento è la Tav 3 datata settembre 2021 e allegata all'istanza di modifica di AUA.

Prescrizioni :

1. Nella realizzazione dell'intervento, devono essere rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate;
2. L'installazione dell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alla normativa di settore. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
3. Lo scarico potrà essere attivato solamente dopo la realizzazione e il collaudo dell'impianto di trattamento dei reflui. A lavori ultimati, la Ditta dovrà dare comunicazione ad ARPAE, Servizio Autorizzazioni e Concessione e Servizio Territoriale di Reggio Emilia, Distretto territorialmente competente, ed al Comune dell'avvenuta realizzazione dell'impianto e degli esiti del collaudo, mediante apposita dichiarazione a firma di un tecnico abilitato.
4. La Ditta deve acquisire preventivamente i titoli abilitativi edilizi e qualunque altro titolo necessario alla realizzazione delle infrastrutture e dei manufatti dell'impianto di trattamento delle acque oggetto della presente autorizzazione allo scarico;
5. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **1.000 mc.**
6. Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in **4 mc.**
7. Lo scarico S1, al punto di immissione in pubblica fognatura, non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sottoindicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Solidi Sospesi Totali	1000
BOD	500
COD	1000
Fosforo	40

8. Lo scarico delle acque reflue industriali, nel pozzetto immediatamente a valle dell'impianto di trattamento delle stesse, non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sottoindicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Solidi Sospesi Totali	1000
Fosforo	40

9. I pozzetti di ispezione e prelievo delle acque di prima pioggia e delle acque reflue industriali devono essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento dei reflui e devono essere resi accessibili al personale del Gestore del servizio idrico integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
10. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato.
11. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
12. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
13. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione delle acque reflue urbane e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
14. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli e materiali solidi derivanti dall'attività dello stabilimento.
15. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
16. I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
17. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data tempestiva comunicazione al Gestore del servizio idrico integrato (IRETI S.p.a.), al n° di fax 0521/248946, indicando il tipo di guasto e il problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati ai precedenti punti 7 e 8.

Ai sensi dell'art. 128 comma 2 del D.Lgs. 152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 2 - Comunicazione relativa all'impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della Legge n. 447/1995

Dalla Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà relativa all'impatto acustico, datata 03/04/2019, inerente il sito di Via Balduina n. 1 si evince che l'insediamento presenta emissioni di rumore non superiori ai limiti proposti (in assenza di Piano Comunale di zonizzazione acustica del territorio).

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

1. l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
2. l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
3. la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.